

e. w

DISEGNO DI LEGGE N. 9

CONSIGLIO REGIONALE
Atti Consiglio n. 388/A
LEGISLATURA
II Legislatura

" NORME CONCERNENTI L'IGIENE PUBBLICA ED IL
SERVIZIO FARMACEUTICO "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/3/1984

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Norme concernenti l'igiene pubblica ed il servizio farmaceutico

R e l a z i o n e

1. Il disegno di legge che si sottopone all'esame ha una duplice funzione:

- proseguire l'attività di composizione in sede locale del servizio sanitario nel quadro della legge 833 del 1978 ("trasferimento delle funzioni),
- riordinare i quadri normativi entro cui si svolgano le funzioni relative all'igiene pubblica e al servizio farmaceutico.

In aderenza a tali principi, la normativa proposta:

- a) tende a concentrare in sede locale (comune e suo "organismo operativo", cioè l'U.S.L.) il massimo possibile dell'attività effettiva nei due settori contemplati;
- b) perciò a limitare le funzioni regionali a quelle "espressamente" previste, ed in particolare a quelle di direzione e coordinamento, ovvero di interessi o procedure che superino (e per l'interesse e per la convenienza) gli ambiti comunali e delle UU.SS.LL. (ad esempio: piante organiche delle farmacie, concorsi di conferimento delle stesse, accertamenti sanitari "in appello", provvedimenti contingibili ed urgenti per ambiti sovracomunali).

Tra le opposte tesi (nessun intervento o struttura "mediana" tra U.S.L. e regione oppure conservazione di tale struttura), si è preferito ipotizzare una struttura regionale operativa, direttamente dipendente dalla Giunta, per ausilio della stessa nelle sue funzioni, ma senza "interferenza" nell'azione dell'U.S.L., sia a salvaguardia dei principi sopra esposti, sia per non turbare la certezza dei limiti di competenze, funzioni e azioni.

./..

H

REGIONE PUGLIA

- 2 -

2. I principi cui si è voluto adeguare il testo si evidenziano anche nella "struttura formale" e nel raggruppamento (normalmente per "capi") delle norme.

L'indirizzo, nell'ambito delle funzioni locali, seguito è quello di evidenziare l'aspetto preminente del comune, quale titolare della funzione, non trascurando peraltro l'esigenza di superare il limite comunale nella fase operativa e nella considerazione "di ambito" delle funzioni (tale indirizzo si evidenzia particolarmente ove si tratta di regolamenti locali d'igiene).

Talora la normativa sembra pleonastica (vd. in particolare l'art. 1): ma si è voluto insistere per una motivazione "politica": nel senso che il disegno di legge intende aprire agli organi chiamati alla applicazione una visione panoramica della vasta materia, perchè si acquisisca coscienza sociale del settore, onde non si restringa la sua portata a semplice azione di "controllo e vigilanza", non a servizio "di guardia" ma propulsivo.

Per altro verso, il "trasferimento" non intende già disporre scelte di posizioni e funzioni (per presidi: dipendenti dai CC.PP.AA. e simili o laboratori provinciali; per uffici: quelli dei medici provinciali): solo il piano sanitario o la legge speciale (per i presidi multizonali) sono le sedi naturali di scelta, o la legge sull'ordinamento degli uffici regionali. Del resto, è garantita la prosecuzione dell'attività o la piena utilizzazione (laboratori provinciali e presidi).

H

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Norme concernenti l'igiene pubblica ed il servizio farmaceutico

T I T O L O 1° - Igiene pubblica

Capo 1°

Art. 1

Le funzioni in materia di igiene pubblica, non espressamente attribuite alla competenza della regione e dello Stato, sono esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie locali.

Tali funzioni in particolare concernono:

- a) la prevenzione individuale e collettiva;
- b) la profilassi delle malattie infettive e diffuse;
- c) la promozione ed il coordinamento di indagini epidemiologiche, anche su base locale, e la predisposizione di mappe di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;
- d) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria;
- e) la tutela igienico-sanitaria della produzione, manipolazione, commercio, trasporto, lavorazione, vendita e somministrazione delle sostanze alimentari e bevande, nonché l'impiego di additivi, coloranti, surrogati e sucedanei;
- f) la tutela dell'ambiente di vita e di lavoro contro i fattori di inquinamento delle acque, del suolo, del sottosuolo e dell'aria, compreso l'inquinamento da rumore e da radiazioni ionizzanti;
- g) la verifica di compatibilità di piani regolatori, degli strumenti urbanistici, di progetti di costruzione e di ristrutturazione di insediamenti civili e produttivi, con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute;

./..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

- h) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni, ai fini della loro agibilità ed abitabilità;
- i) i regolamenti locali di igiene e sanità pubblica;
- l) la polizia mortuaria;
- m) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali e di quelli di produzione delle acque minerali, naturali ed artificiali;
- n) la tutela ed il controllo dell'approvvigionamento idrico;
- o) la vigilanza igienico-sanitaria sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- p) l'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, sia dell'uomo che degli animali;
- q) gli accertamenti e le certificazioni medico-legali, con esclusione di quelli concernenti le condizioni del personale delle Forze Armate, di Corpi di Polizia, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- r) ogni accertamento di idoneità o di inidoneità, previsto dalla leggi vigenti;
- s) il controllo sull'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- t) l'autorizzazione ed il controllo di ogni forma di pubblicità in materia sanitaria.

./..

H

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 2

Sono delegate ai comuni, che le esercitano tramite le unità sanitarie locali:

- a) le funzioni delegate dallo Stato alle regioni ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n.833, incluse quelle relative all'approvvigionamento dei prodotti biologici e medicamentosi, sieri, vaccini, allergeni, destinati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, sia dell'uomo che degli animali;
- b) le funzioni in materia di idoneità delle acque alla balneazione, demandate alla competenza regionale dall'articolo 4, lettere b), c), d), e), f) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470;
- c) le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, demandate alla competenza regionale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.327.

Le unità sanitarie locali trasmettono alla Giunta regionale:

- una relazione annuale sull'andamento delle funzioni delegate;
- copia degli atti definitivi emanati nell'esercizio delle funzioni delegate;
- ogni informazione richiesta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

In caso di perdurante ingiustificato ritardo ovvero di omissione alla emanazione di singoli atti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione.

Art. 3

In materia di igiene pubblica il sindaco adotta i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario, che non siano riservati alla competenza regionale, ed emana le ordinanze con-

./.. h

REGIONE PUGLIA

- 4 -

tingibili ed urgenti.

L'attività istruttoria, tecnica ed amministrativa, è espletata dal servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale.

Art. 4

I provvedimenti in materia di igiene pubblica, non riservati alla competenza dello Stato o che la presente legge non riservi alla competenza degli organi regionali o del sindaco, sono adottati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Il comitato di gestione predispone altresì il regolamento di igiene per l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

Il regolamento è adottato dall'assemblea generale, sentito il parere dei consigli comunali dei comuni compresi nell'associazione.

Il parere si intende favorevole ove non sia reso nel termine di novanta giorni dalla notifica della proposta predisposta dal comitato di gestione. Detto termine è sospeso dalla data di scioglimento del consiglio comunale fino a trenta giorni successivi alla ricostituzione degli organi comunali.

Art. 5

L'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva, preordinata all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con la presente legge, nonché l'esercizio della vigilanza connessa alle funzioni stesse, sono espletati, nell'ambito dell'unità sanitaria locale, dal servizio di igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro.

E' fatta salva la competenza attribuita al servizio veterinario dalla legge regionale n.32 dell'8 novembre 1982.

./..
H

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Nei comuni che comprendono più unità sanitarie locali, le funzioni di igiene pubblica che afferiscano, per motivi strutturali e funzionali, all'intero territorio comunale, sono esercitate tramite il servizio di igiene pubblica di una unità sanitaria locale comprese nello stesso territorio, indicata dal Consiglio comunale. Le funzioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo sono esercitate dalla Giunta municipale e dal Consiglio comunale.

Il personale addetto alle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo, assume, limitatamente ai compiti cui è destinato, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 6

Il responsabile del servizio di igiene pubblica sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e disciplina l'impiego del personale addetto al servizio stesso, secondo le direttive del comitato di gestione.

Il responsabile del servizio propone al Sindaco o al comitato di gestione l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.

Il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al presidente della Giunta regionale o al sindaco, l'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica salute; nelle more dell'adozione dei provvedimenti formali, è tenuto a disporre in via provvisoria gli interventi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la pubblica salute.

Per l'espletamento dei compiti attribuiti al servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con l'unità sanitaria locale, nei modi ed entro i limiti previsti dalla rispettive convenzioni.

./.. W

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Art. 7

Compatibilmente con l'esigenza di assicurare l'assolvimento dei compiti istituzionali, i presidi e servizi delle unità sanitarie locali possono effettuare prestazioni ed eseguire accertamenti ed indagini per conto e nell'interesse di terzi richiedenti, inerenti l'igiene pubblica e la medicina legale.

La Giunta regionale stabilisce le prestazioni, gli accertamenti e le indagini che, oltre i casi previsti dalla legge, possano essere effettuati in favore di terzi richiedenti e fissa le tariffe a carico degli stessi, nonché le modalità di riscossione e destinazione delle somme.

Art. 8

Gli adempimenti conseguenti a valutazioni di ordine meramente tecnico, già demandati al medico provinciale o all'ufficiale sanitario, nelle materie di cui alla presente legge, sono attribuiti al responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'unità sanitaria locale.

Il responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'unità sanitaria locale sostituisce il medico provinciale e l'ufficiale sanitario in tutti gli organismi, comitati, collegi e commissioni per cui le leggi vigenti prevedano la partecipazione degli stessi in qualità di presidente o componente.

Capo 2°

Art. 9

La Giunta regionale esercita le funzioni espressamente riservate e attribuite alla competenza regionale.

./..
M

REGIONE PUGLIA

- 7 -

In particolare, su proposta dell'assessore alla sanità:

- a) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento al fine di assicurare e di verificare, nell'ambito della programmazione regionale, la uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia di igiene e sanità pubblica;
- b) indirizza e coordina le attività di profilassi delle malattie infettive e diffuse e promuove e coordina le indagini epidemiologiche su base regionale e locale, anche in applicazione delle direttive statali;
- c) coordina e verifica l'esercizio delle funzioni di igiene pubblica, esercitate dai comuni e per essi dalle unità sanitarie locali, in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità Economica Europea;
- d) indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni delegate;
- e) coordina l'istituzione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali;
- f) emana direttive per il migliore raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali e gli uffici e organismi statali;
- g) provvede, valendosi degli uffici regionali e dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici sulle malattie, e promuove ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario della popolazione regionale;
- h) classifica i comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.615;
- i) provvede, tramite gli uffici regionali e valendosi dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali, alla elaborazione della mappa degli scarichi, dei corsi d'acqua e dei punti di campionamento e di a-

... H

REGIONE PUGLIA

- 8 -

nalisi, di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470.

Art.10

Il presidente della Giunta regionale:

- a) emana le ordinanze contingibili ed urgenti interessanti il territorio regionale o quello di più comuni;
- b) emana gli atti finalizzati alla esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo;
- c) adotta ogni altro provvedimento espressamente attribuitogli dalla legge, che non realizzi l'esercizio di funzioni trasferite o delegate ai sensi della presente legge.

Le funzioni di cui alla lettere b) e c) del precedente comma possono essere delegate all'assessore alla sanità.

Per l'attività istruttoria e preparatoria, tecnica ed amministrativa, preordinata all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, il presidente della Giunta regionale si avvale, oltre che degli uffici regionali, dei presidi e servizi delle unità sanitarie locali.

L'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente primo comma è demandata ai sindaci e alle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Capo 3°

Art.11

In ciascuna unità sanitaria locale sono costituite una o più commissioni sanitarie per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n.118.

Il comitato di gestione provvede alla nomina delle commissioni, in numero tale che sia assicurata la speditezza degli accertamenti sanitari e stabilisce la competenza territoriale di ciascuna.

H'...

REGIONE PUGLIA

- 9 -

La commissione è composta:

- dal responsabile del servizio di igiene pubblica della unità sanitaria locale o altro medico addetto allo stesso servizio, con funzioni di presidente;
- da un medico specialista in neuropsichiatria;
- da due medici specialisti in medicina legale o del lavoro.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della unità sanitaria locale.

Alle commissioni di cui al presente articolo sono demandati altresì gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 20 della legge 2 aprile 1958, n.482.

Art.12

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 30 marzo 1971, n.118, contro il giudizio delle commissioni sanitarie di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso alla commissione sanitaria regionale competente.

La Giunta regionale stabilisce il numero delle commissioni regionali da istituirsi, nonché la sede e la competenza territoriale di ciascuna.

Le commissioni regionali sono nominate, su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del presidente e sono composte:

- da un funzionario medico dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di presidente;
- da due medici specialisti in medicina del lavoro o in medicina legale;
- da un medico specialista in neuropsichiatria;
- da un primario ospedaliero di area medica;
- da un primario ospedaliero di area chirurgica.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei ruoli della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

./.. V

REGIONE PUGLIA

- 10 -

Art.13

In ciascuna unità sanitaria locale è costituita una commissione per l'accertamento delle condizioni visive, cui sono demandati i compiti di cui all'articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n.382.

La commissione è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

- dal responsabile del servizio d'igiene pubblica, ovvero altro medico del predetto servizio, con funzioni di presidente;
- da due medici specialisti in oculistica.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della unità sanitaria locale.

Art.14

Ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.382, contro il giudizio delle commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni visive, è ammesso ricorso alla commissione sanitaria regionale.

La Giunta regionale stabilisce il numero delle commissioni regionali da istituirsi, nonché la sede e la competenza territoriale di ciascuna.

Le commissioni regionali sono nominate, su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del presidente e sono composte:

- da un funzionario medico della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di presidente;
- da un direttore di clinica oculistica universitaria o primario ospedaliero di oculistica;
- da un medico specialista in oculistica.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei ruoli della Regione, di livello non inferiore al settimo.

./..

H

REGIONE PUGLIA

- 11 -

Art.15

In ciascuna unità sanitaria locale è costituita una commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo, cui sono demandati i compiti di cui all'articolo 3 della legge 27 maggio 1970, n.382.

La commissione è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta:

- dal responsabile del servizio di igiene pubblica, ovvero altro medico dello stesso servizio, con funzioni di presidente;
- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo amministrativo della unità sanitaria locale.

Art.16

Ai sensi della legge 27 maggio 1970, n.382, contro il giudizio delle commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo è ammesso ricorso alla commissione sanitaria regionale.

La Giunta regionale stabilisce il numero delle commissioni regionali nonché la sede e la competenza territoriale di ciascuna.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate, su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del presidente e sono composte:

- da un funzionario medico della Regione ovvero del servizio sanitario, con funzioni di presidente;
- da un direttore di clinica otorinolaringoiatrica universitaria, ovvero primario ospedaliero di otorinolaringoiatria;
- da un medico specialista di otorinolaringoiatria.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli della Regione, di livello non inferiore al settimo.

./..

H

REGIONE PUGLIA

- 12 -

Art.17

Le commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono colleei perfetti e si riuniscono validamente con la presenza di tutti i componenti.

In ciascuna commissione, per ogni componente effettivo, è nominato un componente supplente che interviene alle sedute in caso di assenza o impedimento di quello effettivo.

I componenti le commissioni sanitarie di cui al presente articolo debbono essere scelti salvo quanto stabilito per il presidente ed il segretario delle commissioni regionali, fra i sanitari dipendenti del servizio sanitario.

Le funzioni di presidente o componente delle commissioni locali è incompatibile con quella di presidente o componente delle commissioni regionali.

Per il loro funzinnamento e per l'espletamento di ogni indagine o accertamento necessario alla decisione dei ricorsi, le commissioni regionali si valgono delle strutture delle unità sanitarie locali.

Si rinvia alle leggi statali e regionali in vigore per quanto concerne le norme di funzionamento delle commissioni e la misura dei compensi dovuti ai componenti.

La Giunta regionale, sentiti i comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, può disporre l'aggregazione, ai fini degli accertamenti di cui ai precedenti articoli, delle unità sanitarie locali carenti di servizi o di personale, per cui si appalesi difficoltà per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni locali, a unità sanitarie locali viciniori. Le spese di funzionamento delle commissioni operanti per più unità sanitarie locali sono ripartite fra le stesse in proporzione alla popolazione legale di ciascuna.

./..

H

REGIONE PUGLIA

- 13 -

Le spese di funzionamento delle commissioni regionali fanno carico al bilancio regionale previa utilizzazione delle somme di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

T I T O L O 2° - Servizio farmaceutico

Capo 1°

Art.18

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale:

- a) autorizza l'apertura e l'esercizio delle farmacie, nonché dei dispensari farmaceutici, quando sia vacante la farmacia istituita in pianta organica;
- b) autorizza l'apertura e l'esercizio di farmacie succursali;
- c) autorizza la gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi degli articoli 129 e 369 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, nonché dell'articolo 61 del regio decreto 30 settembre 1938, n.1706, dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n.475 e dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1981, n.34;
- d) pronuncia la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico;
- e) dispone la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
- f) determina l'indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni;

./..



REGIONE PUGLIA

- 14 -

- r) eroga l'indennità di residenza ai farmacisti rurali;
- h) regolamenta il servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e alla disciplina dell'apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali, conformemente a quanto disposto dalla legge regionale;
- i) dispone il trasferimento delle farmacie nell'ambito della sede;
- l) dispone la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, ai sensi dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n.475, e dell'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n.40;
- m) ogni altra funzione non riservata allo Stato o alla Regione, esclusa la proposta di modifica della pianta organica, demandata alla competenza dell'Assemblea Generale.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali è conferita a seguito di concorso per soli titoli, valutati secondo le norme in vigore per i concorsi pubblici. Alla valutazione dei titoli provvede una commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia.

Art.19

Il servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale svolge i seguenti compiti:

- a) attività di educazione sanitaria sul farmaco ed attuazione dei piani di informazione scientifica predisposti dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978, n.833;
- b) attività istruttoria tecnica e amministrativa nelle materie di competenza degli organi della unità sanitaria locale;
- c) controllo sui medicinali e sul restante materiale sanitario utilizzati da ospedali, presidi e servizi dell'unità sanitaria locale;
- d) prelievo di medicinali e materiale sanitario per i controlli con i mezzi e le modalità previste dalla vigente normativa;

./.. H

REGIONE PUGLIA

- 15 -

- e) controllo sulla corretta applicazione dell'accordo nazionale con valutazione tecnico-farmacologica della ricetta medica e rilevazioni anche statistiche sulle prescrizioni dei medicinali;
- f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al comitato di gestione, sull'andamento della spesa farmaceutica convenzionata e sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell'unità sanitaria locale.

Art.20

L'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del servizio sanitario nazionale è vincolante per le unità sanitarie locali anche per quanto attiene le modalità e gli strumenti di verifica della sua corretta applicazione.

Art.21

La vigilanza ed il controllo sulle farmacie aperte al pubblico nonché sulle officine di prodotti chimici e di preparati galenici usati in medicina, è esercitata dal servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale.

Tutte le farmacie devono essere ispezionate almeno una volta ogni biennio. Le ispezioni sono effettuate da almeno due funzionari della unità sanitaria locale, di cui uno farmacista, e da un farmacista titolare designato dall'Ordine dei farmacisti della provincia. Delle ispezioni deve redigersi processo verbale, in duplice originale, dei quali uno è consegnato al farmacista titolare o farmacista addetto presente alla ispezione, che possono far constare proprie osservazioni, anche in merito alle modalità dell'ispezione.

./..

H

REGIONE PUGLIA

- 16 -

Il comitato di gestione adotta i provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'ispezione, motivando in merito alle osservazioni opposte dal farmacista titolare o farmacista addetto.

Art.22

Il rilascio dell'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia è preceduto da un avviso, indicante la sede da conferire in via provvisoria e il termine di trenta giorni entro il quale devono essere presentate le istanze al presidente della unità sanitaria locale.

L'avviso pubblicato all'albo dei comuni compresi nell'unità sanitaria locale e dell'ordine provinciale dei farmacisti per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale rilascia la autorizzazione a favore di farmacista iscritto ad albo professionale.

Nel caso siano state presentate più domande è compilata una graduatoria di merito dei candidati sulla base dei titoli presentati, da valutarsi secondo i criteri validi ai fini del concorso. Alla formulazione della graduatoria provvede il comitato di gestione della unità sanitaria locale, previa valutazione dei titoli con i criteri indicati per il pubblico concorso effettuata da una commissione composta dal responsabile del servizio farmaceutico, presidente, e da due farmacisti esercenti in farmacia designati dall'Ordine dei farmacisti della provincia.

Art.23

L'autorizzazione alla gestione provvisoria di una farmacia non di nuova istituzione è subordinata al soddisfacimento da parte del gestore provvisorio degli obblighi di cui all'articolo 110 del Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, a favore del precedente gestore o dei suoi eredi.

REGIONE PUGLIA

- 17 -

Capo 2°

Art.24

La Giunta regionale, avvalendosi degli uffici e servizi regionali, su proposta dell'assessore alla sanità:

- a) vigila sull'espletamento del servizio farmaceutico;
- b) adotta i provvedimenti in merito alla pianta organica delle farmacie;
- c) cura l'espletamento dei concorsi per il conferimento delle farmacie vacanti e di nuova istituzione.

Art.25

L'assemblea dell'unità sanitaria locale, previo parere dei consigli comunali dei comuni facenti parte dell'associazione, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno pari, propone i provvedimenti relativi alla determinazione e alla revisione delle piante organiche delle farmacie dei singoli comuni e all'istituzione di farmacie succursali.

La Giunta regionale adotta i provvedimenti di approvazione delle stesse entro il mese di dicembre dello stesso anno.

Decorso il termine di cui al precedente primo comma, il comitato regionale di controllo provvede in via sostitutiva.

Art.26

La Giunta regionale indice i concorsi provinciali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

La commissione giudicatrice è composta:

- a) un funzionario regionale amministrativo, del massimo livello funzionale, con funzioni di presidente;

H ./. .

REGIONE PUGLIA

- 18 -

- b) un professore universitario della facoltà di farmacia, docente in disciplina a indirizzo farmacologico, chimico-farmaceutico o tecnico-farmaceutico;
- c) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari ed una di farmacisti non titolari, proposte dall'ordine provinciale dei farmacisti;
- d) un funzionario dei ruoli della Regione ovvero del servizio sanitario, farmacista.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dei ruoli della Regione, di livello funzionale non inferiore al settimo.

La Giunta regionale nomina le commissioni e approva le graduatorie. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale.

Alla corresponsione della indennità a favore dei componenti delle commissioni giudicatrici ed alla liquidazione delle altre spese provvede la Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 15 febbraio 1973, n.3. Il limite massimo della indennità di funzione prevista è aumentata del cento per cento. Detta indennità spetta a tutti i componenti e al segretario della commissione anche in deroga al principio della omnicomprensività.

Capo 3°

Art.27

Allo scopo di assicurare livelli assistenziali adeguati e alla necessità di contenere i costi connessi all'utilizzazione del farmaco, il comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale adotta, sulla base di un prontuario terapeutico predisposto dalla Giunta regionale, un

H ./. .

REGIONE PUGLIA

- 19 -

elenco di specialità medicinali e prodotti galenici relativo ai farmaci da impiegare presso ospedali, presidi e servizi dipendenti.

L'unità sanitaria locale provvede all'approvvigionamento dei vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonché dei sieri, secondo programmi concordati tra la Regione e il Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

Art.28

L'acquisto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, sono disciplinati dalla legge 22 dicembre 1975, n.685, e successive modificazioni.

La terza sezione del buono acquisto deve essere inviata al responsabile del servizio farmaceutico dell'unità sanitaria locale, che trasmette all'assessorato regionale alla sanità il riepilogo trimestrale indicante la qualità e quantità delle sostanze acquistate.

Art.29

L'unità sanitaria locale può valersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni di ordine statistico-epidemiologico in materia sanitaria, nonché per ogni altra finalità indicata dall'accordo nazionale.

Art.30

L'unità sanitaria locale può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, il materiale sanitario e il materiale di medicazione per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.

Gli acquisti di detti medicinali e del restante materiale sanitario sono effettuati secondo le norme della legge regionale 16 gennaio 1981, n.8.

... H

REGIONE PUGLIA

- 20 -

TITOLO 3° - Norme finali

Art. 31

Le disposizioni di cui ai precedenti titoli entrano in vigore ~~dal~~ primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del-
~~la~~ presente legge.

Art. 32

Alla data di cui al precedente articolo:

- a) sono soppressi gli uffici comunali di igiene, nonché i consorzi in tercommuni per le relative funzioni con conseguente cessazione della individualità giuridica;
- b) sono soppressi gli uffici dei medici provinciali;
- c) sono soppressi i comitati provinciali antimalarici, con conseguente cessazione della individualità giuridica;
- d) sono soppressi i consorzi provinciali antitubercolari, con conseguente cessazione della individualità giuridica. I presidi già dipendenti dagli stessi sono trasferiti ai comuni ove abbiano sede e attribuiti alle unità sanitarie locali nel cui ambito siano compresi. Essi svolgeranno i compiti già attribuiti dalla normativa in vigore entro l'area provinciale, nonché gli ulteriori compiti che le unità sanitarie locali attribuiranno, nel quadro della piena utilizzazione dei presidi sanitari, in relazione alle capacità operative e alle idoneità tecniche e funzionali possedute;
- e) i laboratori provinciali di igiene e profilassi sono trasferiti ai comuni capoluogo di provincia e attribuiti alle unità sanitarie locali, nel cui ambito territoriale abbiano sede. Gli stessi continueranno a svolgere i compiti già attribuiti dalle leggi vigenti, in collegamento con le unità sanitarie locali aventi sede nel territorio provinciale.

Il riparto del fondo sanitario regionale terrà conto delle spese di gestione dei presidi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma.

REGIONE PUGLIA

- 21 -

Art. 33

I dipendenti regionali di ruolo in servizio presso gli uffici del medico provinciale alla data di cui al precedente articolo 31, unitamente a quelli degli stessi uffici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n.21, nonché i funzionari medici regionali già dipendenti dal Ministero della sanità con la qualifica di medico provinciale, hanno titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, e vi sono trasferiti, salvo che entro centoventi giorni dalla suddetta data rivolgano al presidente della Giunta Regionale domanda per mantenere la propria posizione nel ruolo medico del personale regionale.

Essi sono assegnati, con provvedimento della Giunta Regionale, alla unità sanitaria locale del capoluogo della provincia per la quale l'ufficio era competente, ovvero ad altra unità sanitaria locale, ricompresa nello stesso ambito provinciale, in relazione ad obiettive carenze di personale di analoga qualifica nella stessa e previo assenso degli interessati alla diversa destinazione.

Art. 34

Il personale addetto agli uffici, enti e presidi di cui al precedente articolo 32 è trasferito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio sanitario ed è utilizzato presso l'unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale sia ubicato il presidio o l'ufficio di appartenenza, con preferenza, per il personale proveniente dai espressi uffici dei medici provinciali e di igiene dei comuni, nel servizio di igiene pubblica di cui alla lettera a) del n.1) del primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

./..

h

REGIONE PUGLIA

- 22 -

Il personale stesso, da individuare a norma degli articoli 32, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n.833, è iscritto nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario a norma della legge regionale 2 marzo 1981, n.21.

Dalla data di effettiva utilizzazione presso le unità sanitarie locali al personale trasferito si applicano le disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761.

Al personale stesso spetta il trattamento economico previsto dall'accordo di cui al decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1983, n.348, a decorrere dal primo gennaio 1983, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.68 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e del secondo comma dell'articolo 82 del decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761.

Art.35

Sono soppressi dalla data di cui al precedente articolo 31:

- a) le commissioni di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n.475;
- b) le commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati in case di cura private, prevista dall'articolo 8 della legge 14 febbraio 1904, n.36;
- c) le commissioni di vigilanza sui befofotrofi, sulle case di refezione e sugli altri istituti che provvedono all'assistenza agli illegittimi, prevista dall'articolo 17 del R.D.L. 8 maggio 1927, n.798;
- d) il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n.615;
- e) la commissione regionale per la programmazione ed il coordinamento dei servizi trasfusionali di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 novembre 1979, n.68;

./.

W

REGIONE PUGLIA

- 23 -

- f) le commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali di cui alla legge 14 luglio 1957, n.592;
- g) la commissione regionale per il servizio di pronto soccorso di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1975, n.49, modificata dalla legge regionale 9 marzo 1976, n.10;
- h) le commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 90 del decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185;
- i) le commissioni tecniche provinciali per i gas tossici di cui all'articolo 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n.147, come sostituito dall'articolo 39 del decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n.854;
- l) il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze di cui agli articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n.685.

Le funzioni già esercitate dalle commissioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono attribuite alla competenza del comitato di gestione di ciascuna unità sanitaria locale.

Le funzioni di vigilanza già degli organi di cui alle lettere b) e c) sono esercitate dal servizio di igiene pubblica di ciascuna unità sanitaria locale.

Le funzioni consultive già svolte dagli altri organi soppressi sono espletate dal comitato tecnico degli operatori di ciascuna unità sanitaria locale, previsto dall'articolo 43 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51. Il comitato tecnico può essere integrato da esperti ove l'esercizio delle dette funzioni esiga apporti professionali specifici.